

Foglio informativo per operazioni di credito di firma alle imprese da rilasciare su Italia

Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico

SEZIONE 1 - Informazioni sulla banca

Denominazione: Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo (in forma abbreviata anche "Iccrea Banca S.p.A.")
– Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

Sede Legale e Direzione Generale: Via Lucrezia Romana nn. 41/47 - 00178 ROMA

Sito internet: www.iccreabanca.it **Indirizzo di posta elettronica certificata:** iccreabanca@pec.iccreabanca.it

Numero telefonico: +39 06.7207.1 - **Numero fax:** +39 06.7207.5000 - **E-mail:** info@iccrea.bcc.it

Capitale sociale: Euro 1.401.045.452,35, interamente versato

Numero Repertorio Economico Amministrativo: 801787

Codice fiscale e numero di iscrizione all' Ufficio del Registro delle Imprese di Roma e: 04774801007

Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA 15240741007, Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia, Iscritta all'Albo dei Gruppi bancari tenuto presso Banca d'Italia.

Numero iscrizione Albo delle Banche presso Banca d'Italia: 5251

Codice ABI: 08000

Sito internet Gruppo Bancario Iccrea: www.gruppoiccrea.it

SEZIONE 1 bis - Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede

Dati del soggetto "convenzionato" che entra in contatto con il Cliente

Nome e Cognome

Indirizzo

Telefono

E-mail

Qualifica del soggetto convenzionato

[indicare ad esempio se mediatore creditizio/dipendente BCC/agente in attività finanziaria]

SEZIONE 2 - Che cosa è il credito di firma

Con il credito di firma la Banca rilascia in favore di un soggetto beneficiario, in qualità di creditore garantito, una fideiussione o altra garanzia personale, anche a prima richiesta, con la quale viene garantito l'adempimento di un'obbligazione contratta dal Cliente e/o da un soggetto terzo, in qualità debitori principali.

La Banca ha il diritto di surrogarsi nei diritti e nei privilegi del creditore garantito se ha adempiuto l'obbligazione garantita a causa dell'inadempimento dei debitori principali.

Il credito di firma può essere richiesto da imprese appartenenti a tutti i settori (ad es. industriale, edilizio, commerciale, turistico-alberghiero, navale, artigiano, agrario e di servizio) per il rilascio di garanzie, anche a prima richiesta, riguardanti obbligazioni da adempiersi in Italia.

Il credito di firma può:

- avere una durata a breve, medio e lungo termine, di norma correlata alla durata dell'obbligazione garantita;
- essere assistito da garanzie reali (ad es.: pegno, ipoteca) o personali (ad es.: fideiussioni, lettere di patronage) costituite in favore della Banca dal Cliente o da un soggetto terzo. Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche e sui rischi tipici delle garanzie che devono essere rilasciate dai debitori garantiti si rinvia ai relativi fogli informativi.
- prevedere obblighi di informazione periodica, da parte del beneficiario, sulle condizioni economiche del debitore;
- prevedere, in caso di credito parzialmente garantito, una limitazione della garanzia alla sola quota dell'esposizione debitoria eccedente la parte non garantita;
- prevedere l'obbligo della preventiva escussione del debitore.

RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE

A) Escussione della garanzia prestata dal Cliente e/o dal soggetto garantito:

la Banca che ha adempiuto l'obbligazione garantita a causa dell'inadempimento dei debitori principali può esercitare nei confronti questi ultimi il proprio diritto di regresso ed escutere le garanzie rilasciate dagli stessi.

Con l'escussione la Banca richiede ai debitori principali di ricevere quanto dalla stessa corrisposto al creditore garantito a seguito dell'escussione della fideiussione o di altra garanzia personale rilasciata con il credito di firma.

SEZIONE 3 - Principali condizioni economiche espresse come valori massimi applicabili

Spese per la stipula del contratto	Spese di istruttoria	1% dell'importo di cui la banca garantisce il pagamento, con un minimo di € 400,00 da versare in caso di mancato perfezionamento del credito di firma
	Spese notarili per estratti o procure	€ 100,00
Spese per la gestione del contratto	Spese di certificazione per revisori di conti del cliente	€ 150,00
	Spese per attestazione di sussistenza di credito	€ 150,00
	Spese per revisione periodica (almeno annuale)	1% dell'importo di cui la banca garantisce il pagamento, con un minimo di € 400,00
Spese l'emissione garanzia		€ 150,00
Spese per le comunicazioni previste dalla normativa vigente sulla trasparenza Bancaria (art. 119, comma 1, D. Lgs. 385/93)		€ 0,76 nel caso di invio in forma cartacea per plico comprensivo di busta e n. 1 foglio, maggiorato di € 0,06 per ciascun foglio aggiuntivo,

	€ 0,00 in caso di invio a mezzo di strumenti telematici
Spese per documentazione su singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni, a seguito di richiesta effettuata dal Cliente/colui che gli succeda a qualsiasi titolo/colui che subentra nell' amministrazione dei suoi beni (art. 119, comma 4, D. Lgs. 385/93)	€ 0,76 per foglio se richiesto-a dal cliente
Commissione annuale per il rilascio della garanzia	Min. 1,00% - Max. 6,50% dell'importo garantito con un minimo di € 600,00
Commissioni per concessione di deroghe o modifiche al contratto (Waiver fee)	Commissione "una tantum" compresa tra lo 0,20% e il 2% dell'importo garantito alla data di concessione del Waiver
Tasso annuo massimo per interessi di mora	Euribor 6 mesi, act 365 maggiorato di 8 punti percentuali per anno, comunque nei limiti della Legge 108/96. Nel caso in cui l'Euribor rilevato dovesse essere inferiore a 0,00%, il tasso di mora che regolerà il periodo di interessi successivo sarà pari alla maggiorazione.

- Imposta di bollo: a carico del cliente, secondo la normativa vigente
- Imposte e tasse presenti e future come previste per legge: quelle previste dalle disposizioni legislative attualmente vigenti

SEZIONE 4 - Ulteriori costi relative ai servizi accessori prestati da terzi

VOCI	COSTI
Spese Legali in genere	Da corrispondere da parte del Cedente al professionista incaricato, secondo le tariffe degli albi professionali
Spese per tutela e recupero crediti (legali, notarili, consulenti professionali, servizi resi, costi vivi)	Recupero integrale del costo sopportato da Iccrea Banca

SEZIONE 5 - Reclami - Risoluzione stragiudiziale delle controversie, tempi di chiusura

Per contestare un comportamento o un'omissione della Banca, il Cliente potrà presentare un reclamo in forma scritta, a mezzo lettera anche raccomandata A/R all'Ufficio Reclami della Banca, in via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 ROMA, ovvero per via telematica all'indirizzo di posta elettronica reclami@iccrea.bcc.it o posta elettronica certificata reclami@pec.iccreabanca.it. La medesima Banca deve rispondere al reclamo entro 60 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta della Banca ovvero

se entro il termine di 60 giorni non ha ricevuto risposta dalla stessa può rivolgersi all' Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), nei limiti di competenza dello stesso. Il modulo per presentare il ricorso all'ABF è disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it, nel quale si trovano tutte le ulteriori informazioni sul funzionamento di tale organismo e una guida denominata "ABF in parole semplici" redatta dallo stesso.

La predetta documentazione è disponibile anche presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure presso gli Uffici della Banca o sul suo sito internet nella sezione "Reclami". Si evidenzia che, prima di presentare ricorso all'ABF, è necessario che il Cliente abbia presentato reclamo alla Banca.

Il Cliente e la Banca concordano che, in alternativa a quanto sopra ovvero se il Cliente non è soddisfatto della risposta della Banca sul reclamo o non intende ricorrere all'ABF ovvero per le controversie che non possono essere trattate da quest'ultimo, ciascuna parte può rivolgersi all'organismo di mediazione finalizzato alla Conciliazione, costituito dal Conciliatore Bancario

Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR - con sede in Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma, iscritto nel registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Le parti concordano che il procedimento di mediazione si svolgerà nel medesimo luogo del giudice territorialmente competente a giudicare la relativa causa, ai sensi di quanto previsto contrattualmente.

Nel rispetto della libertà di scelta dell'organismo di mediazione finalizzato alla conciliazione, il Cliente e la Banca potranno concordare per iscritto, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, di rivolgersi ad un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Ai sensi dell'art. 5 comma 1bis del D.Lgs. 28/2010, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria è necessario essersi rivolti all'ABF o all'organismo di mediazione di cui sopra.

Maggiori e più dettagliate informazioni sono disponibili e consultabili sul sito della Banca al seguente indirizzo internet www.iccreabanca.it sezione "Reclami".

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale: 10 giorni lavorativi

SEZIONE 6 - Legenda

COMMISSIONE SU CREDITO DI FIRMA	commissione anticipata per anno o frazione, dovuta dal Cliente alla Banca quale corrispettivo del rilascio della garanzia, calcolata sull'ammontare massimo della garanzia medesima, per il periodo compreso tra la data di prestazione e la data di restituzione dell'atto originale di fidejussione o, in alternativa, la data d'acquisizione di dichiarazione liberatoria rilasciata dal creditore
DEBITORE PRINCIPALE	è il soggetto di cui la Banca garantisce l'adempimento
CREDITORE GARANTITO	è il soggetto beneficiario della garanzia rilasciata dalla Banca
EURIBOR	l'Euro Interbank Offered Rate è il tasso sui depositi interbancari, calcolato come media delle quotazioni effettuate da un panel di importanti banche europee che segnalano

	quotidianamente i tassi lettera per varie durate
GARANTE	è la Banca che rilascia la garanzia personale richiesta
GARANZIA A PRIMA RICHIESTA	la Banca, in sede di escussione, provvede a pagare senza eccezione alcuna, entro un breve termine concordato, anche in caso di opposizione del debitore principale
INTERESSE DI MORA	rappresenta il maggior tasso da applicare alle somme pagate tardivamente
REGRESSO	è il diritto che ha la Banca ha di agire nei confronti del debitore principale e di eventuali garanti, quando ha pagato quanto dovuto in base all'escussione della garanzia di firma rilasciata
SPESE ISTRUTTORIA	spese per le indagini e le analisi espletate dalla Banca volte a determinare la concedibilità e/o la revisione di un fido
SURROGA	è il diritto che ha la Banca ha di rivalersi sui diritti, privilegi e garanzie che il creditore ha nei confronti del debitore principale, quando ha pagato tutto quanto dovuto a seguito dell'escussione della garanzia di firma rilasciata
TASSO ANNUO MASSIMO PER INTERESSI DI MORA	tasso annuo con capitalizzazione trimestrale calcolato sulle somme pagate dalla banca in esecuzione del contratto di fideiussione e non rimborsate dal cliente. Il tasso effettivo tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni

Iccrea Banca S.p.A.

Via Lucrezia Romana 41/47 ROMA

www.iccreabanca.it